



Comune di Villa di Serio
Provincia di Bergamo

INFORMATIVA SUL COMODATO
Legge 27/12/2019 n. 160 – art. 1, comma 747

La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende in caso di morte del comodatario al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

CONDIZIONI NECESSARIE PER FRUIRE DELLA RIDUZIONE

Il comodante e il comodatario devono risiedere e dimorare nello stesso Comune

L'immobile ad uso abitativo concesso in comodato **non deve** essere accatastato in categoria A/1 – A/8 – A/9

Il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, può possedere un solo altro immobile ad uso abitativo, su tutto il territorio nazionale

L'immobile ad uso abitativo deve essere concesso in comodato a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli e viceversa)

In caso di morte del comodatario l'agevolazione si estende anche al coniuge superstite di quest'ultimo ma **SOLO** in presenza di figli minori (Legge 30.12.2018 n. 145)

Il comodatario deve risiedere e dimorare abitualmente nell'immobile oggetto del contratto di comodato

La riduzione spetta anche alle pertinenze dell'immobile ad uso abitativo nel limite di una pertinenza per categoria C/2 – C/6 e C/7. Tutte le pertinenze date in comodato devono risultare dal contratto registrato

Il contratto di comodato **deve** essere obbligatoriamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate

NESSUN OBBLIGO DICHIARATIVO

Con il D.L. 34/2019 convertito nella L. 58 del 28.06.2019 è venuto meno l'obbligo dichiarativo.